



ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE - REPUBBLICA ITALIANA (15/12/1998)

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno quindici (15) del mese di Dicembre, in Norma, Provincia di Latina, senza l'assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia delle parti, aventi i requisiti di legge, si sono costituiti i signori:

- FILIPPI FABIO MASSIMO, architetto, nato a Norma il 13 maggio 1957, residente a Norma in via Martiri del Lavoro, 4, codice fiscale FLP FMS 57E13 F937V;
- RIVA NADIA, impiegata, nata a Norma il 05 dicembre 1955, residente a Norma in via Martiri del Lavoro, 4, codice fiscale RVI NDA 55T45 F937H;
- FILIPPI GEMMA, casalinga, nata a Norma il 23 settembre 1962, residente a Norma in via Colle S. Antonio, 15, codice fiscale FLP GMM 62P63 F937M.

Detti comparenti, tutti cittadini italiani, dichiarano e convengono quanto segue:

- Articolo 1 -

E' costituita fra i signori Filippi Fabio Massimo, Riva Nadia e Filippi Gemma, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, nonché dalle norme dettate dagli artt. 36 e successivi del Codice Civile ed inoltre dalle norme contenute nel D.L.vo n° 460/97, un'Associazione denominata Associazione Folklorica **"NORBENSIS"** con sede in Norma via Martiri del Lavoro 4.

- Articolo 2 -

L'Associazione innanzi costituita è regolata dallo Statuto che, composto da numero venticinque (25) articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "A", affinché ne formi parte integrante e sostanziale, stilato ed approvato dai comparenti, il 15/12/1998.

- Articolo 3 -

L'Associazione ha per scopo quanto disposto dagli articoli 3 e 4 dello Statuto Sociale allegato che qui si richiamano espressamente.

ART. 3 – SCOPI: L'Associazione Folklorica intende, promuovere tra le genti quella forma sana di rapporti umani e di promulgazione della cultura all'insegna della Pace e della non violenza tra i popoli, tramandando alle nuove generazioni le Arti e Tradizioni Popolari, come la Danza, la Musica, i Canti e tutte le forme che richiamano la genuinità del Folklore. Tutti coloro, che intendono partecipare a tale promozione, è chiaro e ben evidente, che non dovranno fare altro, che impegnarsi moralmente e civilmente con la partecipazione attiva, per il raggiungimento di tali scopi. Mettere, dinanzi a noi, come primo punto, la divulgazione semplice e genuina della cultura folklorica, per una base sana e solida, per una società civile che riprenda il ruolo principale nel mondo moderno, cercando l'unione tra le varie razze ed etnie, con i mezzi a noi più consoni, vale a dire con la Danza, la Musica, i Canti, le Arti e Tradizioni Popolari, che stanno sempre e in ogni modo alla base della vita sociale di un popolo.

ART. 4 – FINALITA': La presente associazione folklorica è apartitica. Non ha scopo di lucro. Ha durata sino al 31 Dicembre 2050. Promuove una Scuola del Folklore, ed un Museo del Costume, per le nuove generazioni. Organizza mostre e premi letterari, borse di studio, Festival del Folklore nazionali ed internazionali, scambi culturali con gruppi e paesi italiani e stranieri, Tournée in Italia e all'estero, gemellaggi tra paesi, associazioni e gruppi folklorici, promuove l'organizzazione per la ricerca e lo studio delle arti e tradizioni popolari, organizza manifestazioni culturali di qualsiasi genere, promuovendo iniziative e manifestazioni culturali che riconducano e non contraddicano gli scopi della stessa, può costituire cooperative di servizi e di lavoro, oltre che gruppi di volontariato di qualsiasi genere e di qualsiasi entità.

- Articolo 4 -

L'Organo Amministrativo dell'Associazione è costituito dal Consiglio Direttivo, dai Soci Fondatori in persona dei costituiti, e di essi, per i primi cinque anni il Signor: FILIPPI Fabio Massimo è nominato Presidente dell'Associazione, mentre la signora RIVA Nadia è nominata Vice Presidente e Direttore del Museo del Costume, la signora FILIPPI Gemma è nominata Responsabile dei Beni e Costumi. Conformemente a quanto disposto dagli artt. 10 e 25 dello Statuto, i componenti dell'Organo Amministrativo, sempre per il primo quinquennio, assumono altresì le seguenti funzioni:

- La Signora Riva Nadia è nominata Segretario/Tesoriere.
- La Signora Filippi Gemma è nominata Direttore Artistico.

I soci nominati a comporre l'Organo Amministrativo dichiarano di accettare le cariche sociali conferite e di non trovarsi in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità secondo quanto disposto dalla legge e dallo statuto.

- Articolo 5 -

I componenti dichiarano di aver versato nelle casse della costituita Associazione la somma di lire Duecentomila (£.200.000) ciascuno e che pertanto la dotazione patrimoniale iniziale dell'Associazione Folklorica medesima ammonta a lire seicentomila (£.600.000).

- Articolo 6 -

Il presente Atto Costituito il 15 Dicembre 1998, sostituisce in tutto e per tutto il precedente Atto costituito e registrato presso l'Ufficio del Registro di Latina il 15/11/1993 al n° 5763 e successive modifiche registrate sempre presso l'Ufficio del Registro di Latina il 02/11/1994 al n° 5268. Stabilendo inoltre, che sono stati modificati, la denominazione in " Associazione Folklorica NORBENSIS " e i suoi Soci Fondatori, pertanto, la presente Associazione prosegue ad esistere dalla data della sua fondazione, il 15 Novembre 1993.

- Articolo 7 -

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico della costituita Associazione in particolare a carico del signor Filippi Fabio Massimo. Il presente atto del quale si è data lettura ai componenti approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono.

Firmato:

FABIO MASSIMO FILIPPI

RIVA NADIA

FILIPPI GEMMA

Filippo Massimo Filippi
Nadia Riva
Filippi Gemma



COMUNE DI NORMA

Il sottoscritto, a norma dell'art. 26 della Legge n° 15, fatte le dichiarazioni, attesta che la presente è stata apposta in suo nome e per lui, in sua identità è stata apposta, in data 15 DIC. 1998.

FILIPPI FABIO MASSIMO - RIVA NADIA - FILIPPI GEMMA

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Pistillocci Francesco

UFFICIO DEL REGISTRO DI LATINA

Registrato il presente atto il 8.1.99 al n. 44

serie 300000 Lire duecentoanquarantamila

di cui L. per la trascrizione e L. per invio

IL DIR. (Dr. ...)

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. A partire dalle vecchie esperienze, dando proseguo alla storicità dei precedenti Gruppi Folklorici, già dal primo sorto nel 1972, per proseguire nel 1977 con il Gruppo Folklorico NORMA, nel 1988 con il Gruppo Folklorico NORBANUS, È costituita l'Associazione denominata **"NORBENSIS - ETS"**, qui di seguito detta "Associazione".

L'associazione già costituita il 15 dicembre 1998 dai soci Fondatori: Fabio Massimo Filippi, Nadia Riva, Gemma Filippi, presso la sede sociale in Norma (LT), in Via Martiri del Lavoro, 4.

2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 – Nome

Il nome **"NORBENSIS"** sostituisce il nome **"NORBANUS"**, il cui significato è **"Norbani"**, vale a dire **"Abitanti dell'antica città di NORBA"**, i nomi sono frutto della ricerca e dello studio del socio fondatore Filippi Fabio Massimo.

Art. 3 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Norma (LT), in Via Martiri del Lavoro, 6.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all'interno del medesimo Comune.

3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 4 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 5 Scopi e Finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

[Handwritten signatures of the founders: Fabio Massimo Filippi, Nadia Riva, Gemma Filippi, and others.]

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

- Organizzazione di Manifestazioni Culturali ivi comprese quelle folkloriche;
 - Promozione della Cultura Popolare espressa mediante anche la musica, il canto, la danza, recitazione (cinema e teatro);
 - Promuove lo Studio e ricerca delle Culture Popolari;
 - Studio e Promozione della Cultura delle Lingue locali;
 - Promozione e gestione - Scuola/accademia del Folklore;
 - Promozione e gestione della "Compagnia di Danza Popolare NORBENSIS" volta alla riproposizione scenica e coreutica delle tradizioni popolari.
 - Promozione e gestione dei "Cantori e Musicisti Popolari ZIRIZZACCOLI" già fondati nel gennaio 2007 dall' Arch. F. M. Filippi, volta alla riproposizione del panorama musicale tradizionale.
 - Promozione, salvaguardia e divulgazione del "Centro Studi NORBAE" centro di ricerca in ambito tradizionale e culturale.
 - Promozione e gestione - Museo etnografico delle civiltà: del Costume, delle credenze, dell'arte, della morale, del diritto e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall'uomo come membro di una società, intitolato all'ideatore e fondatore Dott. Arch. Fabio Massimo Filippi;
 - Organizzazione del festival internazionale del folklore "NORBENSIS festival – il Folklore per la pace dei popoli";
 - Organizzazione e/o partecipazione a Festival, iniziative e manifestazioni Internazionali e Nazionali;
 - Organizzazione di Mostre e Premi Letterari (tra cui il "Premio Dott. Arch. Fabio Massimo Filippi", rilasciato a persone che si sono distinte e hanno dedicato gran parte della loro vita ad attività affini agli scopi della medesima associazione);
 - Istituzione di Borse di Studio, premi, contributi, ecc. finalizzati alle attività di interesse generale sopra illustrate;
 - Scambi Culturali e Gemellaggi con altre associazioni e paesi Nazionali ed Internazionali;
 - Iniziative e campagne volte alla promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale sopra illustrate.
3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera del Consiglio Direttivo.
4. L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante

Handwritten signatures:
 F. M. Filippi, Augusto Filippi, Filippo Toranzo, Stefano Scudo, 2
 M. L. Filippi, E. Filippi, G. Filippi

sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 6 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa stabilita dallo stesso organo, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

4. La quota associativa annuale non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

5. L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Art. 7 Diritti e doveri degli associati

1. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione purché in regola con il versamento della quota sociale.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente e presso la sede sociale entro sessanta giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: far pervenire la richiesta scritta tramite i canali istituzionali dell'Associazione quali posta elettronica certificata, o posta raccomandata all'indirizzo della sede sociale.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo o lesivi all'immagine dell'Associazione. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata inviata al Presidente dell'Associazione. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 9 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Organo di controllo (eventuale).

2 Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata quinquennale.

Art. 10 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

2. L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, ed elegge direttamente il Presidente;
- b) nomina e revoca, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e [quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno] il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto;
- f) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

Handwritten signatures of the board members and the president, including names like 'Gianluigi', 'Antonio', 'Giuseppe', and 'Stefano'.

- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- i) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- l) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- m) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

3. L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

4. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

5. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe e deve essere in regola con il versamento della quota associativa.

6. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

7. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 11 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile in via ordinaria per l'approvazione dei bilanci; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare (O. d. G. – Ordine del Giorno).

Art. 12 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like "Augusto", "Filippo", and "Stefano".]

6. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audio conferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 13 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo eletto, di base, è composto da:

a) Presidente; b) Vice Presidente; c) Segretario; d) Tesoriere; e) Direttore Artistico;

qualora lo ritenga opportuno e/o necessario ha la facoltà di accorpare le cariche sopra citate e/o redigere ulteriori deleghe.

3. Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, scelti fra gli associati.

4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

5. Il Consiglio Direttivo assegna le cariche istituzionali dell'Associazione, esclusa la carica di Presidente che è eletto direttamente dall'assemblea dei soci, scegliendo tra i propri membri; con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 14 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di carica. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

5. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audio conferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste all'art. 12, comma 6 del presente Statuto.



Art. 15 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Direttore Artistico e/o eventuali deleghe;
 - b) amministrare le risorse economiche dell'Associazione e il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - c) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - e) indire adunanze, convegni, ecc.;
 - f) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - g) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - h) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati motivandone il rigetto;
 - i) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - j) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
 - k) Il consiglio direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.
 - l) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 7, comma 3;
 - m) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
 - n) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.
 - o) La rappresentanza dell'associazione spetta al presidente.

Art. 16 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci al suo interno, dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.
 3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
 4. Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
- Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente del Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito in tutte le funzioni allo stesso attribuite, dal Vice Presidente.

Art. 17 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 18 Organo di Controllo e di Revisione

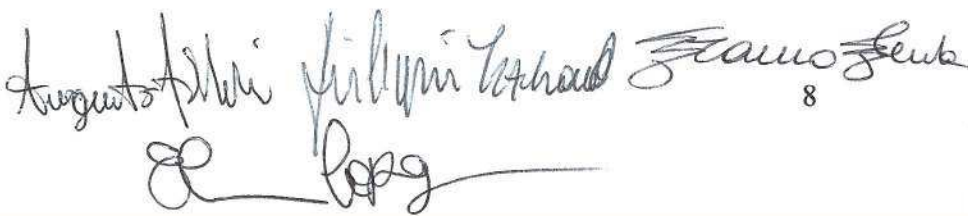
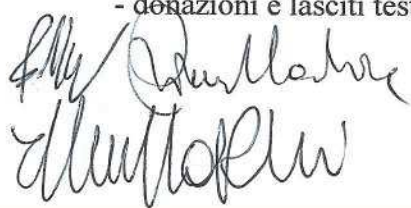
1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un Organo di Controllo in carica per una durata di 5 (cinque) anni, composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.
2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.
3. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; in carica per una durata di 5 (cinque) anni.
4. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 19 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
 - libro degli associati;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 20 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:
 - quote associative e contributi degli associati;
 - erogazioni liberali di associati e terzi;
 - donazioni e lasciti testamentari;



- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale (Art. 11 comma 1 del presente Statuto), unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
4. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
5. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

Art. 22 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 12 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 23 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In data 23 Novembre 2023 alle ore 20,00 presso la sede sociale, si è tenuta, debitamente convocata, l'Assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione "NORBENSIS" per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

O. d. G.

1. Modifica dello statuto.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Sig. Raffaello Filippi, il quale accertata la regolarità della convocazione con la presenza della maggioranza degli associati iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per discutere e deliberare e dichiara aperta la seduta.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il Sig. Umberto Rieti ed illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto e dà lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di n. 23 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera A.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti.

L'Assemblea delibera, altresì, di richiedere la Registrazione del presente Atto e dell'allegato Statuto in esenzione dell'imposta di bollo e di Registro ai sensi dell'articolo 82, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 22,45, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente



.....

Il Segretario



.....

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPLT UT LATINA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 3248
 ATTO PRIVATO SERIE 2
 STIPULATO IL 23/11/2023 REGISTRATO IL 14/12/2023
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 1003248

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 01908650599 ASSOCIAZIONE FOLKLORICA NORBENSI
 ID. TELEMATICO: TJK23L003248000WE

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
 N.ORD. COD.FISC.
 1 - 01908650599

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROCR.	DESCRIZIONE
1	001	EGGG MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI AGEVOLAZIONE:TERZO SETTORE ART.82 CC 3-4 DLGS 117/17
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1